



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 gennaio 2015
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0358 (NLE)**

**5186/15
ADD 2**

**ENV 10
ENT 10
ONU 2**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	9 gennaio 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 749 final - ANNEX 2
Oggetto:	ALLEGATO documento accluso alla proposta di Decisione del Consiglio relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 749 final - ANNEX 2.

All.: COM(2014) 749 final - ANNEX 2

Bruxelles, 9.1.2015
COM(2014) 749 final

ANNEX 2

ALLEGATO

documento accluso

alla proposta di

Decisione del Consiglio

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

ALLEGATO

documento accluso

alla proposta di

Decisione del Consiglio

relativa all'accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti

Decisione 2009/2

Elenco delle paraffine clorurate a catena corta e dei naftaleni policlorurati negli allegati I e II del protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti

Le parti del protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti, riunite in occasione della ventisettesima seduta dell'organo esecutivo,

decidono di emendare il protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti ("protocollo POP") della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, come segue:

ARTICOLO 1: EMENDAMENTO

A. Allegato I

1. Nell'elenco sono aggiunte le seguenti sostanze, in ordine alfabetico appropriato, inserendo le seguenti righe:

Naftaleni policlorurati (PCN)	Produzione	Nessuna
	Uso	Nessuna
Paraffine clorurate a catena corta ^{d/}	Produzione	Nessuna, salvo per la produzione per gli usi elencati nell'allegato
	Uso	Nessuna, salvo per gli usi elencati nell'allegato II.

2. Alla fine dell'allegato I è aggiunta la seguente nota in calce:

^{d/}Per paraffine clorurate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48% in peso."

B: Allegato II

Nell'elenco è aggiunta la seguente sostanza, nell'ordine alfabetico appropriato:

Paraffine clorurate a	a) materiali ignifughi di gomma utilizzati in nastri trasportatori nell'industria	Le parti si adoperano per eliminare questi usi non appena siano disponibili alternative
-----------------------	---	---

catena corta ^{b/}	mineraria; b) materiali ignifughi nei sigillanti per dighe.	adeguate. Entro il 2015, e in seguito almeno ogni quattro anni, le parti che fanno uso di queste sostanze forniscono una relazione sui progressi compiuti per eliminarle e informazioni sui progressi stessi all'organo esecutivo. Sulla base di queste relazioni, gli usi limitati di cui sopra vengono nuovamente sottoposti a valutazione.
----------------------------	--	--

2. Alla fine dell'allegato II è aggiunta la seguente nota in calce:

^{b/}Per paraffine clorate a catena corta si intendono gli alcani clorurati con una catena di carbonio lunga da 10 a 13 atomi di carbonio e un grado di clorurazione superiore al 48% in peso.

ARTICOLO 2: RAPPORTO CON IL PROTOCOLLO SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI

Nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può depositare uno strumento di accettazione del presente emendamento senza aver precedentemente, o simultaneamente, depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al protocollo sugli inquinanti organici persistenti.

ARTICOLO 3: ENTRATA IN VIGORE

1. A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti, il presente emendamento entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui i due terzi delle parti contraenti il protocollo sugli inquinanti organici persistenti hanno depositato i loro strumenti di accettazione presso il depositario.

2. Dopo l'entrata in vigore del presente emendamento, come indicato al paragrafo 1, esso entra in vigore per tutte le altre parti contraenti il protocollo il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del loro strumento di accettazione.